

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche*COM(88) 381 def.**(Presentata dalla Commissione il 16 agosto 1988)**(88/C 247/03)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il quarto programma d'azione in materia ambientale (1987-1992) ⁽¹⁾ prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche costituisce un elemento importante della politica ambientale; che il declino della qualità dell'habitat e del numero delle specie di fauna e flora selvatiche costituisce una grave minaccia per la conservazione dell'ambiente naturale;

considerando che le minacce che incombono sugli habitat e le specie di fauna e flora selvatiche possono essere anche di natura transfrontaliera; che pertanto è necessario intervenire a livello comunitario soprattutto per la protezione di detti habitat e di dette specie; che per la determinazione delle specie da proteggere, occorre tener conto delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità;

considerando che la conservazione, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 130 R del trattato, costituiscono un obiettivo essenziale d'interesse generale perseguito dalla Comunità;

considerando che non è opportuno includere nella presente direttiva habitat e specie appartenenti a territori extraeuropei degli Stati membri, a causa delle loro caratteristiche climatiche e biologiche, che sono fondamentalmente diverse;

considerando che i territori atti a garantire, per numero ed estensione, il mantenimento delle specie minacciate di estinzione e la tutela degli habitat in pericolo devono essere classificati come aree di protezione speciale secondo un piano accuratamente definito;

considerando che, tenuto conto dell'urgente necessità di proteggere taluni habitat in pericolo, è indispensabile identificare e classificare come aree di protezione speciale, in tempi estremamente brevi, le dieci aeree più importanti nella Comunità per la conservazione di habitat e di specie di fauna e flora minacciati di estinzione, definiti in appresso;

considerando che tutte le aree classificate, incluse quelle classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾, dovranno far parte della rete europea finalizzata non solo a tutelare e migliorare le risorse naturali esistenti e a ripristinare gli habitat in degrado o distrutti, ma anche ad utilizzare in modo ottimale quelle risorse adeguatamente preservate nella loro diversità biologica; che la rete europea contribuirà pertanto a realizzare l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato e continuo delle risorse naturali;

considerando pertanto che la classificazione di aree di protezione speciale avrà un ruolo importante nella strategia globale per la protezione dell'ambiente, dato che contribuirà a realizzare un equilibrio soddisfacente tra protezione della natura e sviluppo, basato su un migliore uso delle risorse locali e sulla diversificazione delle attività economiche, nonché su nuove forme di gestione territoriale;

considerando che tale classificazione delle aree di protezione speciale non deve avere come conseguenza che nelle aree non protette sarà consentito uno sfruttamento eccessivo della natura; che, inoltre, un'adeguata gestione territoriale anche al di fuori delle aree classificate dovrà garantire la continuità dei sistemi biologici che collegano tali aree;

considerando che è necessario proteggere le caratteristiche proprie dei paesaggi;

⁽¹⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

considerando che occorre prevedere, quando esistono determinate condizioni socio-economiche, la possibilità di deroghe agli obblighi di classificare aree di protezione speciale, purché vengano pienamente salvaguardate la coerenza della rete europea e la sua potenzialità di conservare gli habitat e le specie interessate;

considerando che può rivelarsi necessario adottare iniziative volte a promuovere la gestione comune o coordinata delle aree transfrontaliere di maggiore importanza per la conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, la salvaguardia delle aree allo stato naturale nonché il trasferimento di know-how per la gestione delle aree di protezione speciale;

considerando che le politiche di pianificazione e di sviluppo nazionali, regionali e locali dovrebbero tener conto della conservazione degli habitat e delle risorse floro-faunistiche selvatiche e che pertanto tutti i progetti, tutti i piani o programmi di sviluppo suscettibili di esercitare i propri effetti sulle aree di protezione speciale dovranno essere valutati dal punto di vista dell'impatto ambientale; che a tal fine occorre modificare la direttiva 85/337/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

considerando che è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie floro-faunistiche, che non sono ancora comprese nella direttiva 79/409/CEE;

considerando che lo sfruttamento di talune specie dovrà essere sottoposto, quando le loro caratteristiche biologiche lo richiedano, ad un programma di gestione; che, nel quadro di tali programmi di gestione, nessun onere indebito dovrà essere imposto alle imprese industriali o commerciali;

considerando che taluni mezzi di cattura o di uccisione e la caccia esercitata con determinati modi di trasporto devono essere vietati, perché esercitano o possono esercitare una pressione eccessiva sulla consistenza numerica delle specie in gestione o perché sono inutilmente crudeli;

considerando che occorre prevedere, data l'importanza che possono avere talune situazioni specifiche, la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni e soggette a monitoraggio da parte della Commissione;

considerando che la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della fauna e della flora selvatiche comporta tuttora problemi che richiedono ricerche e valutazioni scientifiche;

considerando che è opportuno che il Consiglio modifichi gli articoli della direttiva in conformità della procedura di cui all'articolo 130 S del trattato;

considerando che è necessario adattare rapidamente taluni allegati, alla luce del progresso tecnico e scientifico; che, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, occorre predisporre una procedura che stabilisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

considerando che è necessario adottare tutte le misure atte a garantire il monitoraggio delle comunità biologiche e delle popolazioni di specie minacciate per le quali è indispensabile una completa protezione dell'habitat;

considerando che, di concerto con la Commissione, occorre vigilare affinché l'introduzione di specie floro-faunistiche selvatiche che non vivono nel territorio europeo degli Stati membri non arrechi danno alla flora e alla fauna locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è salvaguardare gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato, comprese le zone marittime sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la consistenza e la diversità delle risorse floro-faunistiche selvatiche vengano mantenute ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali e ai fabbisogni delle sottospecie, varietà, forme e popolazioni a rischio locale, tenendo conto nel contempo delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva

a) le specie «minacciate» comprendono:

- le specie in estinzione, ossia i taxa minacciati di estinzione e quelli la cui sopravvivenza è improbabile finché i fattori che causano l'estinzione continuano a sussistere. Sono compresi i taxa il cui numero è stato ridotto ad un livello critico o i cui habitat sono stati impoveriti tanto gravemente da fare temere il pericolo imminente di estinzione, e
- le specie vulnerabili, ossia i taxa che in un prossimo futuro rischiano di diventare una categoria in estinzione se i fattori causali continuano ad operare. Sono compresi i taxa per i quali la maggior

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

parte delle popolazioni o tutte le popolazioni subiscono una contrazione per lo sfruttamento eccessivo, per la distruzione su vasta scala dell'habitat o per altri tipi di perturbazioni ambientali; i taxa le cui popolazioni sono gravemente diminuite e la cui sicurezza definitiva non è stata ancora garantita, e i taxa con popolazioni ancora numerose ma minacciate in tutta la loro gamma da gravi fattori avversi, e

- le specie diffuse solo localmente sotto minaccia latente.

b) per «habitat» s'intende:

- l'ambiente normale, il rifugio naturale o la località di una specie denominata o di una popolazione di una specie denominata;
- un tipo particolare di terreno, sito o luogo con specifiche caratteristiche fisiche, geografiche, vegetali o di altra natura.

c) per «habitat minacciato» s'intende:

un tipo di ambiente caratterizzato da un complesso di condizioni abiotiche peculiari e da una comunità biotica specifica, che rischia di scomparire o di degradarsi per la sua rarità o per la fragilità delle condizioni ecologiche o per la fragilità delle sue specie più tipiche e caratteristiche o per la tendenza a rarefarsi. In tale contesto per «scomparsa» dell'habitat s'intende il passaggio ad un'altra categoria nella classificazione generale degli habitat, mentre per «degrado» s'intende la diminuzione degli elementi più caratteristici senza cambiamento di categoria.

d) per «esemplare» s'intende:

qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate conformemente agli allegati II e III della presente direttiva; qualsiasi parte o prodotto di essi, nonché qualsiasi altro bene che, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, all'etichettatura o ad altre circostanze, risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie.

e) per «regione» s'intende:

l'unità amministrativa o geografica definita nella nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche (NUTS) di EUROSTAT, istituto statistico delle Comunità europee:

- al livello II per la Francia, la Grecia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito,
- al livello I per gli altri Stati membri.

PROTEZIONE DEGLI HABITAT

Articolo 4

Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, i provvedimenti necessari per conservare sia gli habitat naturali e seminaturali della fauna e della flora selvatiche, soprattutto per quanto riguarda gli habitat delle specie minacciate, in particolare gli habitat delle specie indigene esistenti nel territorio europeo degli Stati membri, sia gli habitat naturali e seminaturali minacciati.

Articolo 5

1. Gli habitat delle specie elencate conformemente all'allegato I e i tipi di habitat elencati conformemente all'allegato IV devono formare oggetto di speciali misure di conservazione volte a garantire il mantenimento ad un livello soddisfacente delle specie di cui trattasi nella rispettiva area di distribuzione e la conservazione degli habitat in questione in tutte le regioni dove si trovano.

2. Gli Stati membri devono classificare come zone di protezione speciale, nei due anni successivi la scadenza del periodo fissato nell'articolo 27, quelle aree che a loro giudizio corrispondono ai criteri stabiliti nell'allegato V a). Se alla scadenza di detto periodo, gli Stati membri non hanno classificato le dieci più importanti aree esistenti nella Comunità, le rimanenti aree da classificare verranno individuate dalla Commissione, nel corso dell'anno successivo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, e dovranno essere classificate dagli Stati membri entro un anno conformemente alla decisione della Commissione.

3. Non oltre otto anni dopo la scadenza del periodo fissato dall'articolo 27, gli Stati membri classificano come zone di protezione speciale territori che, per numero e dimensioni, siano sufficienti a garantire:

- i) il mantenimento ad un livello soddisfacente delle specie di cui all'allegato I in tutte le regioni dove esse vivono,
- ii) la protezione degli habitat minacciati elencati nell'allegato IV, con le relative flora e fauna, in tutte le regioni dove essi si trovano.

Nel classificare tali zone, gli Stati membri devono in particolare applicare i criteri stabiliti dall'allegato V, lettera b). Essi devono almeno tener conto dello scadenziario e delle priorità decise nel programma comune menzionato nell'articolo 6, paragrafo 2.

4 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione pertinente in merito a ciascuno dei territori da essi classificati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, utilizzando il modulo indicato, conformemente all'allegato VI

5 Per le zone di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono derogare ai criteri previsti dall'allegato V, lettera b) se, in base a prove scientifiche e a una valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la protezione della natura accerta che, nell'ambito dell'area di cui è responsabile, viene pienamente mantenuta la coerenza della rete europea e la sua capacità di conservazione degli habitat e delle relative specie. I motivi delle deroghe saranno resi pubblici e notificati alla Commissione

Articolo 6

1 Gli Stati membri assistono la Commissione nell'istituire una rete europea per la classificazione delle zone di protezione speciale, da denominarsi «Natura 2000». La rete europea sarà composta di aree classificate conformemente alla direttiva 79/409/CEE come pure di quelle classificate in forza della presente direttiva. Salvo parere contrario, espresso prima della scadenza prevista dall'articolo 27, sono ugualmente considerate come classificate ai sensi della presente direttiva, le aree classificate dagli Stati membri in virtù della convenzione Ramsar. La rete europea sarà costituita di aree che per numero e dimensioni siano sufficienti a garantire ad un livello soddisfacente il mantenimento delle specie di cui all'allegato I, nonché la conservazione dei tipi di habitat elencati nell'allegato IV in tutte le regioni dove essi si trovano. La rete europea deve garantire che detti territori costituiscano un insieme organico e coerente con riguardo ai requisiti di tutela delle specie e degli habitat summenzionati nell'area geografica, marittima e terrestre, cui si applica la presente direttiva

2 Nei due anni successivi alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 27, la Commissione predisporrà un programma comune per lo sviluppo e il potenziamento della rete europea, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23. Il programma comune verrà riesaminato al termine del periodo di otto anni previsto dall'articolo 5, paragrafo 3. Nel programma comune verranno inoltre specificati i provvedimenti che dovranno essere adottati, ai rispettivi livelli di competenza, dalla Comunità e dagli Stati membri a sostegno dell'attuazione della direttiva. Tali provvedimenti possono contenere disposizioni in materia di protezione, programmi formativi, infrastrutturali e gestionali, studi e ricerche, esperimenti in loco, monitoraggio e le risorse necessarie

Articolo 7

1 Per quanto riguarda le aree di protezione speciale di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri devono intraprendere iniziative adeguate ad evitare l'inquinamento o il degrado degli habitat o qualsiasi altra per-

turbazione che incida sulla fauna e sulla flora, nella misura in cui tali iniziative siano suscettibili di produrre effetti che, tenuto conto degli obiettivi della presente direttiva, risultino importanti per le specie o i tipi di habitat in relazione ai quali la zona è stata classificata

2 Gli Stati membri decideranno in particolare lo statuto protettivo da attribuire alle aree di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, elaboreranno programmi di gestione integrati in conformità delle esigenze ecologiche delle specie e dei tipi di habitat in questione. Secondo la procedura di cui all'articolo 23 verrà adottato una comune tipologia di classificazione delle aree protette a livello europeo

3 Gli Stati membri prevedono il ripristino dei biotopi distrutti o degradati, oppure la creazione di nuovi biotopi, qualora ne ravvisino la necessità per garantire un soddisfacente statuto di conservazione delle specie

Articolo 8

1 Anche al di fuori delle aree di protezione speciale di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri dovranno adoperarsi per evitare l'inquinamento o il degrado di habitat naturali e seminaturali

2 Gli Stati membri dovranno inoltre adottare i provvedimenti necessari per garantire la protezione delle singole caratteristiche del paesaggio, soprattutto per quanto riguarda quelle previste conformemente all'allegato VII, che sono localmente d'importanza fondamentale per la conservazione della vita selvatica

3 Gli Stati membri possono ammettere deroghe, limitandole però allo stretto necessario, al paragrafo 2 qualora l'impatto di tali deroghe possa essere controbilanciato in modo che non abbiano effetti negativi sui sistemi biologici di collegamento con le aree di protezione speciale o sulle specie la cui conservazione non possa essere garantita con la sola designazione delle aree di protezione speciale

Articolo 9

Gli Stati membri assistono la Commissione nel promuovere

- a) una gestione comune o coordinate delle zone transfrontaliere di primaria importanza per la conservazione delle specie di fauna e di flora selvatiche elencate conformemente agli allegati I e II o per la protezione degli habitat minacciati, elencati conformemente all'allegato IV,
- b) il mantenimento delle aree allo stato naturale in tutta la Comunità,
- c) il trasferimento di tecnologie riguardanti la gestione delle aree di protezione speciale

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE*Articolo 10*

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per inserire nei programmi nazionali, regionali e locali e nelle politiche di sviluppo, misure di salvaguardia intese a prevenire danni agli habitat naturali e seminaturali e la distruzione della flora e della fauna selvatiche (con particolare riferimento alle popolazioni o colonie di specie minacciate).

Essi garantiscono inoltre che le persone implicate nella pianificazione e nell'attuazione di tali politiche, come pure l'opinione pubblica, siano adeguatamente informate sulle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 11

La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:

- a) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo dei seguenti commi:

«Tuttavia, tutti i progetti localizzati in un'area di protezione speciale facente parte della rete europea istituita dalla direttiva .../.../CEE o che possono pregiudicare il potenziale di conservazione di detta area, devono essere oggetto di una valutazione in base agli articoli da 5 a 10.

Tutti i piani o programmi di sviluppo suscettibili di pregiudicare le aree di protezione speciale devono pure formare oggetto di un'analoga valutazione».

- b) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il testo del seguente comma:

«Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili della protezione e gestione delle aree di protezione speciale ed altri enti che possano essere implicati nel progetto, nel programma o nel piano di sviluppo siano strettamente associati alle procedure di valutazione e il loro parere definitivo venga pubblicato».

PROTEZIONE DELLE SPECIE*Articolo 12*

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'istituzione di un sistema generale di protezione delle specie faunistiche elencate conformemente all'allegato II, lettera a), soprattutto sancendo il divieto di:

- a) ogni forma di cattura e di distruzione deliberata, ogni atto che comporti ferimenti o uccisioni;
- b) perturbare deliberatamente le specie in questione, in particolare durante il periodo di riproduzione, allevamento o ibernazione, quando tali turbative abbiano conseguenze significative con riferimento agli obiettivi della presente direttiva;

c) distruggere deliberatamente le specie in questione o di asportarne le uova dall'ambiente naturale, ovvero di conservare tali uova, anche se vuote;

d) possedere o vendere esemplari presi dall'ambiente naturale.

2. I divieti di cui ai punti a), b) e d) del paragrafo 1 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

Articolo 13

1. Gli Stati membri istituiscono un regime generale di protezione per le specie di piante elencate conformemente all'allegato II, lettera b) che comprenda in particolare il divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere tali piante nell'ambiente naturale;

b) detenere e vendere esemplari di tali specie raccolti nell'ambiente naturale.

2. I divieti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1 sono validi per tutte le fasi della vita delle piante alle quali si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche figuranti nell'allegato III.

2. Lo sfruttamento — commerciale o di altra natura — delle specie elencate conformemente all'allegato III, lettera a) è consentito soltanto per le specie la cui popolazione sia stabile o in aumento, purché lo sfruttamento sia effettuato nei modi ammessi. Tale sfruttamento deve avvenire nel quadro di un programma di gestione, secondo quanto precisato nell'allegato VIII, allo scopo di mantenere le popolazioni selvatiche ad un livello ottimale e per evitare la scomparsa delle popolazioni locali o gravi perturbazioni.

3. Gli Stati membri impongono il divieto di estirpare, in tutto o in parte, le piante selvatiche viventi elencate conformemente all'allegato III, lettera b) (o di rimuoverle, in tutto o in parte, i bulbi, i cormi, i rizomi e/o le radici) a fini commerciali o di vendita, ad eccezione delle specie:

a) la cui popolazione sia stabile o in aumento, e

b) il cui sfruttamento sia effettuato nei modi ammessi. Questo tipo di sfruttamento deve avvenire nel quadro di un piano di gestione, come precisato nell'allegato VIII.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per vietare la vendita e il commercio di piante o parti di piante elencate conformemente all'allegato III, lettera b) (inclusi i bulbi, i cormi, i rizomi e/o le radici) estirpate

dall'ambiente naturale, salvo quando lo sfruttamento faccia parte di un programma di gestione in conformità dell'allegato VIII. Tali provvedimenti riguardano l'offerta o l'esposizione a fini di vendita, nonché il trasporto a fini di vendita.

5. Gli Stati membri adottano, all'occorrenza, altri provvedimenti, che riguardano soprattutto:

- a) i periodi di chiusura dell'attività e/o altre procedure che regolano lo sfruttamento;
- b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento onde ripristinare livelli soddisfacenti di popolamento;
- c) la regolamentazione della vendita di esemplari, nonché delle operazioni connesse, ossia la conservazione, il trasporto e l'offerta in vendita di tali esemplari.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate conformemente all'allegato III, lettera a) e qualora, ai sensi dell'articolo 17, vengano praticate deroghe alla cattura e all'uccisione delle specie elencate conformemente all'allegato II, lettera a), gli Stati membri adottano provvedimenti intesi a vietare:

- a) l'uso dei mezzi specificati nell'allegato IX, lettera a);
- b) la produzione, la vendita e l'impiego degli strumenti non selettivi di cattura e di uccisione elencati nell'allegato IX, lettera b);
- c) l'attività di caccia che si svolga con i modi di trasporto e secondo le modalità di cui all'allegato IX, lettera c).

Articolo 16

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che la pesca costiera e la protezione delle colture con reti non rechino pregiudizio alla conservazione delle specie minacciate elencate conformemente all'allegato II, lettera e), per quanto possibile, alla protezione delle altre specie di flora e di fauna selvatiche.

Articolo 17

1. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13 e 14 al divieto di usare gli strumenti di cui all'articolo 15, lettera a), purché non dispongano di un'altra soluzione soddisfacente e a condizione che la deroga non pregiudichi il mantenimento a livelli soddisfacenti della popolazione di cui trattasi nelle aree di distribuzione naturali:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche;
- b) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altri tipi di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica;

d) per finalità di ricerca e d'insegnamento, di ripopolamento, di reintroduzione e di allevamento necessario a tali finalità, nonché di riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione in quantitativi modesti, di taluni animali e vegetali selvatici.

2. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere annualmente alla Commissione informazioni relative alle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe;
- b) i mezzi, i sistemi o i metodi autorizzati di cattura o di uccisione;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le stesse deroghe possono essere concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che ricorrono le condizioni richieste e a decidere quali mezzi, prassi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- e) i controlli che verranno effettuati.

Articolo 18

I provvedimenti adottati dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva non devono in nessun modo pregiudicare gli obblighi ad essi incombenti ai sensi della normativa comunitaria per l'attuazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche.

INFORMAZIONE

Articolo 19

1. Gli Stati membri elaborano, alla fine del periodo specificato nell'articolo 5, paragrafo 2 e, successivamente, ogni tre anni, una relazione sull'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. La relazione è resa nota al pubblico e trasmessa alla Commissione.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1 e sui risultati della ricerca conseguiti nel quadro del programma comunitario di R&S sull'ambiente. La relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti nell'attuazione della direttiva. La parte del progetto di relazione

riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro, viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione viene pubblicato dalla Commissione e trasmesso agli Stati membri, al Parlamento e al Consiglio.

3. La Commissione pubblica ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'elenco delle aree classificate comunicate dagli Stati membri. Questi ultimi garantiscono che le aree classificate ai sensi della presente direttiva, siano chiaramente indicate secondo le modalità precisate conformemente all'allegato X.

RICERCA

Articolo 20

1. Gli Stati membri promuovono la ricerca e qualsiasi altra attività necessaria alla protezione, gestione e utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di fauna e di flora selvatiche di cui all'articolo 1.

2. Particolare attenzione verrà annessa alla ricerca e alle attività nei settori elencati conformemente all'allegato XI e la ricerca cooperativa transnazionale verrà incentivata. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie a consentirle di adottare adeguati provvedimenti in ordine al coordinamento della ricerca e delle attività di cui al presente articolo.

3. Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'analisi e la valutazione multidisciplinare, allo scopo di arricchire le conoscenze scientifiche alle quali si ricollegano i provvedimenti adottati a norma della presente direttiva. Le informazioni in materia saranno disponibili al pubblico.

PROCEDURA DI MODIFICA

Articolo 21

Conformemente all'articolo 130 S, paragrafo 2 del trattato, ogni modifica agli articoli della presente direttiva deve essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Articolo 22

1. Quando gli articoli della presente direttiva prevedono la specificazione di elementi in conformità degli allegati della direttiva stessa, tali elementi sono adottati entro un anno dall'avvenuta notifica della direttiva e seguendo la procedura prevista dall'articolo 23.

2. Gli emendamenti che sono necessari al fine di adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 23

1. La Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- La Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro detto termine.

MONITORAGGIO

Articolo 24

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il monitoraggio delle comunità biologiche e delle popolazioni delle specie elencate conformemente all'allegato I ed esistenti nelle aree classificate a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni ottenute mediante il monitoraggio, in modo che essa possa adottare le necessarie iniziative di coordinamento atte a garantire il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

2. La Comunità e gli Stati membri cooperano allo scopo di garantire la coerenza dei metodi di monitoraggio e di misurazione.

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 25

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a:

- promuovere la reintroduzione delle specie locali della flora e della fauna selvatiche qualora questa iniziativa contribuisca alla conservazione delle stesse specie e sempre che da un'indagine condotta anche sulla

scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove risulti che tale reintroduzione sia realizzabile ed accettabile;

- garantire che l'introduzione nell'ambiente naturale di qualsiasi specie che non viva allo stato selvatico in quella regione non pregiudichi la fauna e la flora locali o i loro habitat naturali. A tal fine, gli Stati membri consultano la Commissione;
- promuovere l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di conservare le specie floro-faunistiche selvatiche e i loro habitat.

Articolo 26

L'applicazione dei provvedimenti adottati in base alla presente direttiva non deve condurre ad un degrado dell'attuale situazione per quanto riguarda la conservazione

delle specie e delle comunità floro-faunistiche selvatiche di cui all'articolo 1.

Articolo 27

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Gli animali e le piante da specificare in questo allegato sono quelli i cui habitat sono minacciati nella Comunità

- a) Animali
- b) Piante

ALLEGATO II

Le specie di animali e di piante da specificare in questo allegato sono quelle minacciate nella Comunità europea

- a) Animali
- b) Piante

ALLEGATO III

Gli animali e le piante da specificare in questo allegato sono quelli sottoposti ad un programma di gestione

- a) Animali
- b) Piante

ALLEGATO IV

Gli habitat naturali e seminaturali da specificare in questo allegato sono quelli minacciati nella Comunità europea

*ALLEGATO V a)***Criteri per la classificazione delle aree come zone di protezione speciale d'importanza europea per la conservazione della natura, da applicare nei due anni successivi all'entrata in vigore della direttiva**

I criteri per la classificazione di un'area come zona di protezione speciale importante ai fini della conservazione della natura a livello comunitario, sono i seguenti:

- 1) presenza di specie floro-faunistiche minacciate;
- 2) presenza di habitat minacciati.

Ai fini dell'applicazione del criterio 1) devono essere classificati almeno quelle aree che soddisfano ad uno o ad entrambi i requisiti seguenti:

- appartengono alle 10 aree più importanti della Comunità;
- appartengono alle 2 aree più importanti di una regione per la conservazione delle specie elencate conformemente all'allegato I, purché in tale regione si trovino aree di rilevanza regionale per le specie suddette.

Per la valutazione dell'importanza delle aree, occorre esaminare l'estensione dell'area, la relativa popolazione e la sua stabilità.

Ai fini dell'applicazione del criterio 2) devono essere classificate almeno quelle aree che soddisfano ad uno o ad entrambi i requisiti seguenti:

- appartengono alle 10 aree più importanti della Comunità per la conservazione di ognuno dei tipi di habitat elencati conformemente all'allegato IV;
- appartengono alle 2 più importanti aree di una regione per la conservazione di un tipo di habitat elencato conformemente all'allegato IV, purché in tale regione si trovino aree di rilevanza regionale per il tipo di habitat suddetto. L'importanza, verrà valutata in base all'estensione e alla rappresentatività dell'area.

*ALLEGATO V b)***Criteri per la classificazione di un'area come zona di protezione speciale di importanza europea ai fini della conservazione della natura**

I criteri per la classificazione di un'area come zona di protezione speciale importante per la conservazione della natura a livello comunitario sono i seguenti:

- 1) presenza di specie floro-faunistiche minacciate;
- 2) presenza di habitat minacciati;
- 3) ricchezza dell'area per quanto riguarda un determinato gruppo tassonomico (ordine, famiglia).

Ai fini dell'applicazione del criterio 1) devono essere classificate almeno quelle aree che soddisfano ad uno o ad entrambi i requisiti seguenti:

- appartengono alle 100 aree più importanti nella Comunità per le specie dell'allegato I;
- appartengono alle 5 aree più importanti di una regione, per la conservazione di ognuna delle specie elencate conformemente all'allegato I, purché in essa si trovino aree di rilevanza regionale per le specie suddette.

Per la valutazione dell'importanza delle aree, occorre, esaminare l'estensione delle aree, la relativa popolazione e la sua stabilità.

Ai fini dell'applicazione del criterio 2) devono essere classificate almeno quelle aree che soddisfano ad uno o ad entrambi i requisiti seguenti:

- appartengono alle 100 aree più importanti della Comunità per la conservazione di ogni tipo di habitat elencato conformemente all'allegato IV;

- appartengono alle 5 aree più importanti di una regione per la conservazione di ogni tipo di habitat elencato conformemente all'allegato IV, purché in tale regione si trovino siti di rilevanza regionale per il tipo di habitat suddetto. L'importanza verrà valutata in base all'estensione e alla rappresentatività dell'area.

Gli Stati membri possono classificare meno di 5 aree in una regione o, nel caso delle specie elencate conformemente all'allegato I, la cui intera popolazione comunitaria sia concentrata nel loro territorio, meno di 100 siti se:

- a) nessuna area non classificata sia più importante di altre già classificate nella stessa regione, e
- b) in una regione siano state classificate più della metà delle aree idonee alla classificazione stessa, e
- c) più della metà della popolazione della specie viva in zone di protezione speciale.

Nel caso di specie e di habitat con una distribuzione molto limitata e che vivano in più di uno Stato membro, le decisioni sulle modalità da seguire per l'applicazione dei criteri vengono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23.

Ai fini dell'applicazione del criterio 3) vanno aggiunti, oltre alle aree che rispondono al criterio 1) o al criterio 2), anche quelle che siano eccezionalmente ricche di specie significative appartenenti ad uno o vari gruppi tassonomici.

ALLEGATO VI

Modalità per la trasmissione delle informazioni concernenti la classificazione delle zone di protezione speciale

ALLEGATO VII

Le caratteristiche particolari del paesaggio da specificare in questo allegato sono quelle aventi un'importanza locale rilevante per la vita selvatica

ALLEGATO VIII

Programma di gestione per lo sfruttamento delle specie floro-faunistiche selvatiche elencate conformemente agli allegati III a) e III b)

Il programma di gestione menzionato dall'articolo 14, paragrafo 2, deve garantire che:

- a) lo sfruttamento avvenga nei modi seguenti;
- b) lo sfruttamento venga correttamente disciplinato, sia soggetto a monitoraggio e valutato annualmente per garantire la stabilità o l'aumento della popolazione;
- c) lo sfruttamento non pregiudichi la capacità delle popolazioni delle specie sfruttate nelle singole località di recuperare le perdite naturali o artificiali.

ALLEGATO IX

Mezzi di cattura e di uccisione e modi di trasporto vietato

MAMMIFERI

- a) — lacci
 - animali vivi resi ciechi o mutilati, utilizzati come richiami
 - registratori
 - dispositivi elettrici atti ad uccidere o a stordire

- fonti luminose artificiali
 - specchi ed altri dispositivi abbaglianti
 - dispositivi di illuminazione bersagli
 - congegni di mira dotati di convertitore d'immagine o di dispositivo d'ingrandimento per la caccia notturna
 - esplosivi ⁽¹⁾
 - reti ⁽¹⁾
 - trappole
 - balestre
 - veleni ed esche avvelenate o con tranquillanti
 - asfissiare con gas o snidare col fumo
 - armi semiautomatiche o automatiche con caricatore dotato di più di due cartucce
- b) — tagliole
- laccio a nodo scorsoio
 - reti a velo
- c) — aerei
- automezzi in movimento

PESCI

- a) — veleno
- esplosivi

⁽¹⁾ Se utilizzate per catturare o uccidere su larga scala e in maniera non selettiva.

ALLEGATO X

I dati da specificare in questo allegato devono permettere l'individuazione delle caratteristiche connotative delle aree di protezione speciale

ALLEGATO XI

La ricerca da specificare in questo allegato dovrebbe servire di base alla protezione, alla gestione ed all'utilizzazione di tutte le specie di flora e di fauna e di tutti gli habitat di cui all'articolo 1
